SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

510º RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 41
5ª - Bilancio . . . . . » 43
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 45
7ª - Istruzione . . . . . » 49
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 57
11ª - Lavoro . . . . . » 73
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 75

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) . . . . . *Pag.* 7
2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) . . . . . » 35

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato *Pag.* 91
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 92

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . *Pag.* 94

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 9,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(*Doc.* IV, n. 6) ***Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Giuseppe Vallone nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 04/7976 RGNR, n. 04/21013 RG GIP)***

Il PRESIDENTE informa che in data 8 novembre 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Giuseppe Vallone, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 04/7976 RGNR, n. 04/21013 RG GIP) trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino il 19 ottobre 2004 (*Doc.* IV, n. 6).

La richiesta avanzata dal giudice per le indagini preliminari di Torino, Alberto Viti, concerne l'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra il signor Giorgio Marietta ed il senatore Giuseppe Vallone. Il procedimento penale contesta il reato di concorso in tentata estorsione continuata ai danni di una società consortile per azioni (la CSEA, operante nel settore della formazione professionale e partecipata da Enti locali piemontesi).

A seguito di esposto reso dal consigliere consortile Ruspini il 2 aprile 2004, si apriva il procedimento penale ed il pubblico ministero Baggio otteneva, il giorno dopo, l'autorizzazione all'intercettazione telefonica dell'utenza cellulare in uso al Marietta. Tali intercettazioni, prorogate, prose-

guirono finché l'11 giugno 2004 il giudice Viti, su richiesta del pubblico ministero, spiccò ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Marietta e Maionchi.

Nel corso delle intercettazioni per cinque volte il Marietta si mise in contatto con il senatore Vallone. Di tutte e cinque le conversazioni oggetto di intercettazione indiretta il magistrato torinese ha trasmesso integrale registrazione in un *compact disk* contenente i *files* audio; di talune è stato trasmesso anche un «brogliaccio» con le conversazioni stenografate, o comunque un sunto redatto dal nucleo della guardia di finanza delegato come polizia giudiziaria.

Va, infine, notato che nel momento della richiesta del GIP (camera di consiglio del 15 ottobre 2004) anche il senatore Vallone rivestiva la qualifica di indagato e che, in quella sede, il suo legale non si era opposto alla richiesta di autorizzazione al Senato (avanzata dal pubblico ministero) pur avendo eccepito in via principale l'irrilevanza delle conversazioni intercettate.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore VALLONE.

Congedato il senatore Vallone, non essendovi interventi il presidente CREMA, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Giuseppe Vallone.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Fassone di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del senatore Pirovano in materia di incompatibilità parlamentari

Previa dichiarazione del senatore MARITATI, il senatore PIROVANO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori illustra le conclusioni alle quali il Comitato – sulla base della documentazione inviata dai senatori interessati su richiesta del Comitato stesso – è pervenuto in ordine ad alcune situazioni.

Riferisce in primo luogo sul collocamento in aspettativa del seguente senatore:

Legnini Giovanni, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale «De Sterlich» di Chieti.

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano riferisce quindi sulla cessazione del seguente senatore dall'incarico dichiarato:

Ponzo Egidio Luigi, direttore dei lavori della bretella di raccordo stradale tra Baragiano e la strada statale Basentana, su incarico del Ministero dell'industria conferito nella qualità di ingegnere libero professionista.

La Giunta prende atto.

Il senatore Pirovano propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Pedrini Egidio Enrico, sindaco del comune di Zeri (Massa Carrara). Si tratta di comune con meno di ventimila abitanti.

La Giunta approva a maggioranza la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Giuliano Pasquale, componente della rappresentanza italiana nel gruppo di lavoro dell'OCSE contro la corruzione nelle transazioni internazionali. Si tratta di carica in organismo collegiale consultivo internazionale. I precedenti di partecipazione ad organismi consultivi internazionali sono conformi per la compatibilità: Senato, rappresentante italiano dell'ufficio internazionale del lavoro (II Leg. 19 maggio 1954); Senato, componente UNRRA CASAS – Comitato presso la Presidenza del Consiglio (III Leg. 11 luglio 1958); Senato, governatore di parte italiana dell'IFAD – Fondo per lo sviluppo agricolo dei paesi emergenti (X Leg. 3 maggio 1989; compatibilità ribadita nella XIV Leg. 7 ottobre 2003).

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le cariche rivestite dai senatori:

Cambursano Renato, consigliere di amministrazione della fondazione Cassa di risparmio di Torino. Si tratta di carica rivestita nell'ente residuale della Cassa di risparmio di Torino da essa è stata scorporata l'azienda bancaria mediante conferimento effettuato con atto 20 dicembre 1991 alla Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.A., il cui controllo è stato successivamente ceduto dalla Fondazione a UniCredito italiano S.p.A., con atto 15 ottobre 1998. Nella precedente legislatura la Giunta della Camera dei deputati ha dichiarato la compatibilità per la medesima carica con riferimento allo stesso parlamentare (seduta del 19 novembre 1997);

Tessitore Fulvio, componente dell'istituto Banco di Napoli – Fondazione. Si tratta di una fondazione culturale, cui l'articolo 4 dello statuto prodotto inibisce dal possesso o controllo di capitale azionario in imprese bancarie e finanziarie. La compatibilità per l'amministratore di una fondazione bancaria è stata dichiarata nella XIII legislatura, seduta della Giunta del 6 maggio 1997, per il Presidente della fondazione Banca sicula di Trapani. È l'unico precedente specifico per il Senato riferito a tale tipo di fondazione e si affianca a quello della Camera dei deputati citato per il senatore Cambursano.

La Giunta, a maggioranza, approva le proposte del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare l'incarico rivestito dal senatore:

Guasti Vittorio, collaudatore lavori inerenti l'autostrada GRA-QNO per conto dell'ANAS. L'incarico non è esercitato in forma associata; nella delibera prodotta dall'interessato emerge che gli è stato conferito direttamente nella sua veste di libero professionista.

In relazione ad incarichi svolti in qualità di libero professionista sussistono recenti precedenti di compatibilità: XIII legislatura, seduta della Giunta della Camera del 10 novembre 1999, compatibilità dichiarata per l'incarico di coordinatore di progetto della «bretella di Urbino», realizzato da una società a responsabilità limitata per conto della società consortile «Le Conce»; XIII legislatura, seduta della Giunta dell'8 aprile 1999, compatibilità dichiarata per un medico chirurgo specialista libero professionista.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Passigli Stefano, consigliere di amministrazione Scala Infim S.r.l. Pur trattandosi di una holding finanziaria, non rientra nel divieto previsto di attività finanziarie in forma societaria di cui all'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 in quanto la norma, di stretta interpretazione, si riferisce a società per azioni, mentre nel caso in oggetto si tratta di una società a responsabilità limitata.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1942) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri

(1045) ***GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti***

(1056) ***IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico – culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti***

(1405) ***MANFREDI ed altri. – Nuova legge sulla montagna***

(1617) ***IOANNUCCI. – Delega al Governo per la revisione della normativa sulla montagna***

(2305) ***CAVALLARO ed altri. – Legge per la montagna e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme per la montagna***

(2339) ROLLANDIN ed altri. – Legge sulla montagna

(3036) ***Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani***

– e petizione n. 571 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1942, 1045 e 1056 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1405, 1617, 2305, 2339 e 3036 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il senatore BOSCETTO *(FI)*, relatore per la 1ª Commissione, riferisce sui lavori del Comitato ristretto, in esito ai quali sono stati elaborati due distinti testi, l'uno per la disciplina dei piccoli Comuni, l'altro in materia di montagna, proponendo pertanto di disgiungere l'esame dei relativi disegni di legge.

Il testo unificato proposto dal Comitato ristretto in materia di piccoli Comuni rappresenta una radicale riduzione del testo approvato dalla Camera dei deputati, che viene sfrondato di tutte le numerose «norme manifesto» e ricondotto a disposizioni per la semplificazione amministrativa e per la registrazione anagrafica degli atti di nascita. Il testo unificato predisposto per la montagna ripropone, in larga parte, le disposizioni contenute nel disegno di legge governativo n. 3036, con alcune modifiche e integrazioni; segnala, in particolare, che l'articolo 2 mantiene la scelta già operata nel testo del Governo di non modificare la vigente definizione di comune montano, identificando però una categoria di comuni montani, definiti «ad alta specificità montana», che presentano particolari gravi situazioni di svantaggio; a tale proposito preannuncia che proporrà, in fase di emendamenti, una riformulazione, ritenendo più significativa la dizione «ad alta criticità montana». Nel testo unificato del Comitato ristretto si è scelto di indicare direttamente in una disposizione di rango legislativo alcuni requisiti per tale qualificazione, demandando la definizione di ulteriori modalità di individuazione e criteri di selezione a un apposito decreto ministeriale, mentre alle Regioni spetterà la concreta individuazione dei Comuni ad alta specificità montana, sulla base dei criteri suddetti. Dopo aver dato conto delle singole disposizioni del testo unificato e aver segnalato la necessità di modificare la norma di copertura degli oneri finanziari, si riserva di elaborare, in fase di presentazione degli emendamenti, una norma di raccordo che consenta di destinare anche a Comuni di piccole dimensioni e che si trovino in situazioni oggettive di svantaggio ma che non possono rientrare nella categoria di Comuni montani i benefici previsti nel testo unificato della montagna; si dichiara inoltre disponibile a considerare favorevolmente le proposte di modifica che saranno avanzate con gli emendamenti, per la presentazione dei quali riterrebbe utile fissare un termine.

Il presidente PASTORE chiede al relatore Boscetto se il testo unificato in materia di montagna tenga conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sulle disposizioni contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa; segnala inoltre che alla 2ª Commissione è stato assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 1278, in materia di scelta del luogo elettivo di nascita, tema trattato anche dall'articolo 2 del testo unificato sui piccoli comuni.

Interviene il sottosegretario D'ALÌ che esprime il proprio pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, evidenziando tuttavia l'esigenza che all'articolo 2 del testo unificato sulla montagna si chiarisca meglio il concetto di «frazione»: occorre, in particolare, chiarire

se si ritiene possibile la presenza di frazioni ad alta specificità montana anche in Comuni che non abbiano tale caratteristica, soluzione che egli riterrebbe condivisibile in quanto consentirebbe di riconoscere benefici a porzioni di territorio disagiate anche quando si trovino nell'ambito di Comuni che, in base al loro territorio complessivo, non rientrano tra quelli ad alta specificità montana. Segnala l'opportunità di introdurre il riferimento alle frazioni anche nella rubrica dell'articolo in questione, vista la rilevanza di detta norma.

Ha quindi la parola il senatore VITALI *(DS-U)*, che dichiara di condividere con i relatori la scelta di disgiungere l'esame dei disegni di legge in materia di montagna da quelli in materia di piccoli Comuni, ma di essere contrario alla riproposizione nel testo unificato sulla montagna di una serie di «norme manifesto» del tutto analoghe a quelle che si è giustamente ritenuto di dover sopprimere dal testo approvato dalla Camera dei deputati in materia di piccoli Comuni. Richiama l'attenzione sul tema assai delicato della definizione e del coordinamento delle competenze statali, regionali e locali in materia di tutela della montagna, ricordando che molte Regioni hanno adottato proprie leggi; segnala altresì la necessità di procedere a un rifinanziamento del fondo per la montagna. Quanto al testo unificato in materia di piccoli Comuni, nel ribadire il proprio apprezzamento per lo snellimento del testo, si chiede quale sia la sua incidenza con la riforma del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e sui meccanismi di unione dei comuni, esprimendo l'esigenza di evitare un'incentivazione al frazionamento dei Comuni.

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* ritiene che la definizione dei «Comuni ad alta specificità montana» costituisca il problema più complesso affrontato dal testo unificato in materia di montagna, dichiarandosi convinto della necessità di attribuire una specifica rilevanza all'elemento oggettivo e geografico della collocazione in territori effettivamente montani. L'unione e la fusione dei Comuni è a suo avviso un tema da affrontare con estrema cautela e grande discernimento: non va infatti dimenticato che vi sono Comuni le cui caratteristiche rendono impensabile l'unione o l'esercizio associato di funzioni, che renderebbero ancor più difficile la gestione delle rispettive competenze. Conclude dichiarandosi fortemente contrario a ogni logica impositiva che costringa i Comuni in questo senso.

Prende la parola il senatore CADDEO *(DS-U)*, ripercorrendo brevemente il dibattito sui disegni di legge in esame, che ha condotto da provvedimenti inerenti alle problematiche dei piccoli comuni, a quelle più specifiche dei comuni montani, sui quali si è ora deciso di concentrare le misure di tipo sociale e finanziario, sebbene tale categoria non esaurisca quella delle zone disagiate del Paese per le quali i suddetti interventi sarebbero necessari. I comuni di montagna, infatti, rappresentano un territorio vastissimo, pari alla metà di quello italiano, dove accanto a situazioni

di disagio si registrano spesso anche situazioni di notevole sviluppo economico (ad esempio nelle località del turismo alpino), mentre numerosi altri comuni, che pure si trovano in condizioni di arretratezza e di spopolamento (posto che, secondo l'Unione europea, al di sotto dei 100 abitanti per chilometro quadrato un territorio è avviato al declino), non essendo ubicati in aree montane non potranno beneficiare delle provvidenze stabilite nei disegni di legge in esame.

Per ovviare a tale evidente squilibrio, ritiene opportuno introdurre il concetto più ampio di «aree rurali», che è infatti quello che viene ordinariamente utilizzato nell'ambito dell'Unione europea e per il quale sono stati definiti una serie di parametri molto articolati e precisi. Finora il dibattito sui provvedimenti in esame si è incentrato sugli aspetti di carattere istituzionale (la ridefinizione del concetto di «comuni montani») ed economico-sociale (la garanzia di adeguati e specifici livelli dei servizi a favore delle zone di montagna, nonché il reperimento di idonee risorse finanziarie, da ultimo con il disegno di legge n. 3182 approvato ieri dalla Commissione bilancio), mentre ritiene sia ora necessario esaminare anche il tema dello sviluppo economico. A tal fine, cita un interessante studio realizzato dall'Eurispes per conto del Ministero delle politiche agricole e forestali proprio sui problemi dello sviluppo delle aree rurali, che ritiene potrebbe essere utilmente acquisito nel dibattito. Riservandosi di valutare nel merito gli specifici interventi previsti dai testi unificati in esame, propone di avviare una più ampia riflessione sui suddetti temi, eventualmente anche attraverso apposite audizioni di esperti o di rappresentanti dei Ministeri di settore.

Il senatore BOSCETTO *(FI),* relatore per la 1ª Commissione, rispondendo al quesito posto dal Presidente, ritiene che il testo sulla montagna sia coerente con il parere espresso dalla Conferenza Stato Regioni sul disegno di legge governativo; accoglie con favore le osservazioni formulate dal senatore Caddeo, convenendo sul fatto che l'attuale legislazione reca una definizione assai ampia di Comune montano che consente di classificare come tale anche enti locali in territorio collinare, mentre vi sono piccoli Comuni in situazione di forte disagio che non si trovano collocati in territorio montano: si tratta di un nucleo attualmente non destinatario delle disposizioni del testo unico sulla montagna e per il quale si propone di formulare quella norma di raccordo cui ha prima accennato, invitando anche il senatore Caddeo a formulare un emendamento a tal fine. Concorda, inoltre, sull'opportunità di procedere ad alcune audizioni di soggetti che possano fornire valutazioni, informazioni e chiarimenti a tale riguardo.

Ha quindi la parola il senatore MANFREDI *(FI)* il quale osserva come il concetto di Comune montano presente nella legislazione vigente sia a suo avviso molto esteso: il testo unificato proposto dal Comitato ristretto risponde all'esigenza di individuare in quell'ambito un nucleo di Comuni montani che si trovino in una situazione di effettivo disagio, indirizzando a questi in particolare specifici benefici. Quanto all'eventuale

presenza di «norme manifesto» nel testo unificato sulla montagna non condivide tale valutazione e ritiene che si potrà comunque intervenire per rendere precettive disposizioni che attualmente non lo sono e delineare ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni. Quanto alle osservazioni formulate dal senatore Caddeo, osserva che nemmeno il criterio puramente numerico, riferito cioè al numero di abitanti, individuato dal disegno di legge n. 1942 è sufficiente a individuare le zone effettivamente disagiate. L'opzione di mutuare i criteri elaborati in ambito europeo di aree rurali in declino può essere condivisibile, ma ritiene possa essere introdotta nel testo unificato sui piccoli Comuni, non in quello sulla montagna che può avere, a suo avviso auspicabilmente, una rapida approvazione.

Interviene quindi il senatore LEGNINI *(DS-U)* il quale, dopo avere espresso il proprio apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore Boscetto, dichiara di concordare con la necessità – segnalata dal senatore Caddeo – di individuare misure di favore anche per i Comuni che vivono situazioni di forte disagio e crisi economica analoghe e a volte peggiori di quelle presenti nei Comuni ad alta specificità montana e che sono attualmente prive di qualunque tipo di sostegno mirato. Sollecita un approfondimento specifico su questo tema, convenendo altresì sull'opportunità di introdurre disposizioni a questo fine nel testo unificato sui piccoli comuni.

Il presidente PASTORE propone alle Commissioni riunite di procedere alla disgiunzione dell'esame dei disegni di legge in materia di piccoli Comuni (disegno di legge n 1942 e connessi) da quello dei disegni di legge in materia di montagna (disegno di legge n. 1405 e connessi) e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferirsi per ciascuna delle due procedure al rispettivo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, alle ore 13 di martedì 21 dicembre 2004, termine da considerare indicativo e prorogabile.

Propone inoltre, secondo le segnalazioni emerse nel corso del dibattito, di procedere a una serie di audizioni delle associazioni rappresentative delle autonomie locali, dei ministri di settore, nonché di esperti, che potrà avere luogo alla fine di dicembre o nel corso del mese di gennaio 2005.

Le Commissioni riunite concordano con le proposte formulate dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1405 E CONNESSI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di questa.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di difesa del suolo.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

4. Gli aiuti concessi ai territori montani rientrano tra le attività di cui all'articolo 87.3 lettere *a), c)* e *d)* del trattato che istituisce l'Unione europea. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane, anche in deroga ai principi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione.

Art. 2.

(Comuni ad alta specificità montana)

1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che abbia particolari gravi situazioni di svantaggio dovute a:

a) obiettiva mancanza di vocazione turistica;

b) scarso patrimonio abitativo;

c) difficoltà di comunicazioni stradali;

d) assenza di remuneratività dei servizi e delle attività agricole, industriali e artigianali;

e) conseguente andamento demografico tendenzialmente in calo.

2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei «comuni ad alta specificità montana», entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicazione di eventuali deroghe.

3. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali ai sensi del comma 2, entro i successivi quattro mesi, individuano i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.

CAPO II

ORGANI DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

(Istituto nazionale della montagna)

1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del ter-

ritorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano.

2. L'Istituto in particolare:

a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.

5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. All'espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.

Art. 4.

(Consulta femminile per la montagna)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, di seguito denominata «Consulta», senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo sia progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

2. Per le finalità della presente legge, il Ministro per gli affari regionali può nominare tre consulenti, esperti dei problemi della montagna. Il

relativo compenso è determinato con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine è autorizzata la spesa di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 5.

(Organizzazione dei servizi pubblici)

1. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli Uffici, al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani.

2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa, promuove una distribuzione degli uffici e del servizio postale che agevoli i Comuni ad alta specificità montana, nell'ambito degli obblighi derivanti dal servizio postale nazionale.

3. Nei Comuni ad alta specificità montana, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 6.

(Sistema formativo in montagna)

1. Nelle zone ad alta specificità montana possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale, anche direttivo, della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti dalla Regione.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente

derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.

3. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tali fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Unione nazionale tra i comuni e gli enti di montagna (UNCEM), predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

4. (articolo 8 comma 2 A.S.1942) In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 7.

(Sanità di montagna)

1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di e-government, il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza Stato«Regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei software e degli hardware tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di standard di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le Regioni provvedono all'attuazione del progetto, anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'U.P.B. 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate con il Fondo sanitario nazionale.

2. Le linee guida sulla sanità di montagna dello schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del Piano Sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri Piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro del tesoro, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 da destinare allo sviluppo della sanità montana. Della suddetta quota dovrà tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate mediante il citato Fondo perequativo.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dei commi i e 2 lo standard di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001 n 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane.

4. Con atto di indirizzo e di coordinamento in materia di criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle Aziende operanti nei territori montani.

5. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica in collaborazione con l'Istituto nazionale per le montagne (INM), di cui all'articolo 14, stabiliscono annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate di montagna.

Art. 8.

(Potenziamento del sistema informativo della montagna)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico.

2. Il Ministero per l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con sog-

getti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubblica Amministrazione e successive evoluzioni.

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni e le Comunità montane istituiscono gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita UNCEM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

5. I comuni ricadenti nelle zone montane e le comunità montane operano quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto, nonché ad indirizzarli tra le diverse tipologie di intervento.».

Art. 9.

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche)

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nelle zone montane e, in particolare, nei comuni ad alta specificità montana, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM.

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, che servono i territori dei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule

tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in comuni ad alta specificità montana è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, fermi gli obblighi tributari.

Art. 10.

(Predisposizioni di protezione civile)

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni montani ad alta marginalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere reperite ed attrezzate nei predetti comuni, a cura delle regioni e delle province autonome, idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio d'emergenza.

Art. 11.

(Promozione del reclutamento nelle Truppe Alpine)

1. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della Difesa, che ne supporta conseguentemente l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle Truppe Alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone riconosciute montane ai sensi della presente legge.

2. L'assegno mensile aggiuntivo previsto dal comma 2. dall'articolo 9 della legge 23 agosto 2004 a favore dei volontari, in ferma prefissata di un anno ed in rafferma, reclutati nelle Truppe Alpine, è aumentato a 150 euro mensili per i giovani residenti nei Comuni riconosciuti ad alta specificità montana ai sensi della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art.12.

(Gestione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, con

vincolo di destinazione alle comunità montane ed ai comuni montani, finanziamenti per interventi speciali di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purchè siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.

4. «4. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n.388, applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengano conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.».

Art. 13.

(Impianti produttivi agricoli)

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «agricolo».

Art. 14.

(Accesso dei giovani alle attività agricole)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Art. 15.

(Certificazione di ecocompatibilità)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, le regioni promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la certificazione di ecocompatibilità ed il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità ed il marchio di cui al presente articolo sono rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce, con proprio decreto, in coerenza con la normativa comunitaria, i criteri, le modalità ed i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio, previsti nel presente articolo; tale decreto, per quanto riguarda il marchio, è adottato di concerto anche con il Ministro delle attività produttive.

4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.

Art. 16.

(Ricostituzione di compendi agricoli unici in montagna)

1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico, a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

3. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

4. In caso di violazioni degli obblighi, di cui ai commi 2 e 3 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.

5. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del fondo di cui al comma 6, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente articolo.

6. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie norme l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

Art. 17.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle poli-

tiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

2. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale.

Art. 18.

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda; possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.

7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 19.

(Lavori pubblici di competenza statale in montagna)

1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.

2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

3. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 200.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alla trattativa privata, previo

esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

4. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Art. 20.

(Usi civici)

1. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriantì abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa approvazione della regione, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

2. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, così come determinati dalla regione, è fatto valere sull'indennità di espropriazione.

Art. 21.

(Viabilità e mobilità in montagna)

1. Gli enti territoriali competenti provvedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad agevolare la viabilità e mobilità in montagna al fine di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*.

Art. 22.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)

1. In attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato

per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'assenso della Commissione europea.

2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, stabilito in 740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 25.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL TURISMO, LE CAVE E GLI IMPIANTI DI RISALITA

Art. 23.

(Agevolazioni per il turismo)

1. Per gli anni 2004-2006 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero dei comuni ad alta specificità montana, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Art. 24.

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo)

1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 25.

(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36)

1. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10. Per i Comuni ad alta specificità montana la tariffa d'ambito è ridotta al cinquanta percento.»

2. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono aggiunti in fine i seguenti due commi:

4-*bis.* Per i Comuni ad alta specificità montana l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, subentrando all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Il ritiro dell'adesione avviene previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.

4-*ter.* Sulle gestioni di cui al comma 4.bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di coordinamento e controllo, sulla base di una convenzione di servizio.

b) All'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*bis*».

Art. 26.

(Agevolazioni per attività economiche nei comuni ad alta specificità montana)

1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a lire 120 milioni, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei comuni ad alta specificità montana che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, sono autorizzate ad avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti,

ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici situati in comuni ad alta specificità montana.

4. Il Ministero per le attività produttive, d'intesa con le regioni, promuove nei comuni ad alta specificità montana la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 27.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.

1. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

2. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. I criteri di ripartizione del fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

4. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1».

Art. 28.

(Interventi speciali nelle aree ad alta specificità montana)

1. Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri è istituito il «fondo speciale per gli interventi nelle aree montane a favore dei comuni ad alta specificità montana», di seguito denominato «fondo speciale».

2. Con il fondo speciale sono finanziati progetti speciali predisposti dalle regioni sulla base d'intesa con comuni, comunità montane e province per lo sviluppo della montagna, con riferimento ai comuni ad alta specificità montana di cui all'articolo 2.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la montagna, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tenere conto delle indicazioni del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui all'articolo 4.

4. Qualora entro il termine fissato dal decreto di cui al comma 4 non siano presentati, in tutto o in parte, progetti finanziabili con le dotazioni esistenti, il Presidente del Consiglio dei ministri può predisporre progetti di intervento da sottoporre al parere della Conferenza unificata.

5. Le risorse erogate dal fondo speciale hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e rispetto agli interventi del fondo di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

6. La dotazione del fondo speciale è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2005, 5.000.000 euro per l'anno 2006 e 2.100.000 euro per l'anno 2007. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 29.

(Piano triennale nazionale delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché sentito, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato: «Piano».

2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Art. 30.

(Finanziamenti vari)

1. Il finanziamento dell'Istituto della montagna è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.

2. Per l'avvio degli interventi di cui all'articolo 9. è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

3. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui all'articolo 12., riguardante la gestione del patrimonio forestale, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi di ciascuno dei commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi del comma 3.

4. Per le finalità di cui all'articolo 20, riguardante il piano per i pascoli montani, sono vincolate risorse annuali pari al cinque per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale.

5. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attributo alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

3. All'onere derivante dall'articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

6. In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserirsi nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, pari a 37.100.000 euro per l'anno 2005, 40.000.000 di euro per l'anno 2006, 50.00.000 euro per l'anno 2007 ed a 32.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per il triennio 2005-2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Codice della legislazione in materia di montagna)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.

Art. 33.

(Relazione annuale dello Stato)

1. Il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio della Montagna e la Conferenza unificata e avvalendosi del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) di cui all'articolo 3, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Nella relazione sono raccolte anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti.

Art. 34.

(Abrogazioni)[1]

1. Sono abrogati gli articoli 1, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

---

[1] Occorre verificare eventuali altre possibili necessità di abrogazioni.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1942 E CONNESSI

Art. 1.

(Disposizioni di semplificazione amministrativa)

1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17. della legge 23 agosto 1988 n.400, sono approvati i modelli relativi agli schemi semplificati del conto economico e del relativo prospetto di conciliazione nonché del conto del patrimonio, per i comuni di cui al comma 1.

4. I comuni di cui al comma 1. e le unioni di detti comuni possono avvalersi dell'attività di dipendenti di altri enti locali, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

5. I comuni di cui al comma 1. non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articolo 197 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

f) Articoli 229 e 230 delle legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, limitatamente alle modalità di rilevazione e dimostrazione dei dati del conto economico con relativo prospetto di conciliazione nonché del conto patrimoniale qualora,

con atto del consiglio comunale, deliberino di adottare gli schemi semplificati dei conti.

6. Per i comuni di cui al comma 1 sono altresì facoltativi la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000, nonché gli adempimenti di cui al comma 17. dell'articolo 4. della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni per gli appalti di importo inferiore a 500.000.

Art. 2.

(Registrazione anagrafica degli atti di nascita)

1. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purchè ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

12ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione
TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2953) ***Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309***

(44) ***CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»***

(488) ***CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309***

(987) ***Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309***

(1113) ***GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti***

(1322) ***PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309***

(2599) ***BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno***

(2922) ***DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno***

(2985) ***CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno***

– e petizione n. 783 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MASCIONI *(DS-U)* ritiene che la presenza dei senatori sia numericamente inadeguata rispetto all'importanza della materia che le Commissioni riunite sono chiamate a trattare. Lamenta inoltre l'assenza di rappresentanti del Ministero della Giustizia. Chiede pertanto che l'esame venga rinviato ad altra seduta.

Il presidente TOMASSINI considera adeguata la rappresentanza del Governo presente ai lavori delle Commissioni riunite. Sollecita tuttavia i Commissari ad esprimersi sull'ipotesi di rinvio.

Seguono brevi interventi del senatore TIRELLI *(LP)*, relatore per la 2ª Commissione, e del senatore SEMERARO *(AN)*, i quali chiedono chiarimenti in ordine alle ragioni della richiesta formulata dal senatore Mascioni.

Il senatore MASCIONI *(DS-U)*, ribadendo le ragioni già espresse, chiede che, previa verifica del numero legale, venga messa ai voti la propria richiesta di rinvio dell'esame.

Il senatore CAVALLARO *(Mar-DL-U)* interviene per osservare che la proposta di rinvio è, a suo avviso, sufficientemente argomentata. In via ulteriore sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite un'ulteriore considerazione a sostegno della richiesta di differimento dell'esame e precisamente il fatto che la prossima settimana inizierà in Senato l'esame dei documenti di bilancio, che impedirà la prosecuzione dei lavori sui disegni di legge all'ordine del giorno delle Commissioni 2ª e 12ª riunite, sino al termine della sessione di bilancio. Dichiara altresì, agli effetti dell'eventuale verifica del numero legale, che si accinge ad abbandonare l'Aula.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del relatore TIRELLI *(LP)*, il presidente TOMASSINI fa presente che la richiesta che le Commissioni riunite si pronuncino sulla proposta di rinvio dell'esame e la richiesta di verifica dell'esistenza della presenza del prescritto numero di senatori prima di procedere alla relativa votazione sono da ritenersi am-

missibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 30, secondo comma e 43, terzo comma del Regolamento del Senato.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* dichiara di condividere la proposta di rinvio formulata dal senatore Mascioni in considerazione del fatto che l'intensità dell'attività parlamentare alla quale, in particolare, sono chiamati i senatori – ad esempio, per quanto riguarda i senatori della Commissione Giustizia, in relazione all'esame, da poco concluso, dei disegni di legge in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e di quelli di riforma dei codici e delle leggi penali militari in corso di svolgimento – ha impedito di poter svolgere quel necessario approfondimento delle iniziative in titolo che la complessità della materia affrontata e la dimensione anche quantitativa dell'articolato imporrebbe. In via ulteriore evidenzia gli impegni connessi alla sua qualità di componente della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari che lo costringeranno fra poco ad allontanarsi dalla seduta.

Il senatore ZICCONE *(FI)*, dopo aver sottolineato la varietà di motivazioni addotte a sostegno della proposta di rinvio, prende atto dell'atteggiamento dell'opposizione e dichiara di rimettersi alle determinazioni che le Commissioni riunite riterranno opportuno assumere.

Il senatore Luigi BOBBIO *(AN)*, dopo aver invitato la Presidenza ad applicare quanto disposto dal Regolamento del Senato, osserva come le richieste e le argomentazioni addotte dai senatori dell'opposizione non possono non avere un carattere di pretestuosità, esprimendo un atteggiamento dilatorio del tutto ingiustificato anche perché è al momento presente, contrariamente a quanto affermato, una qualificata rappresentanza di senatori, ragion per cui formula la richiesta di procedere rapidamente con l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario MANTOVANO considera gli argomenti sostenuti dai rappresentanti dell'opposizione sintomatici di una deliberata volontà ostruzionistica, considerata la loro eterogeneità ed inconsistenza. Giudica negativamente l'intento di ostacolare l'avvio di un costruttivo confronto sul merito della riforma della normativa sulle sostanze stupefacenti e sulla tossicodipendenza e reputa infondata la richiesta di rinvio dell'esame.

Il senatore MASCIONI *(DS-U)* nota che l'importanza della materia in esame è stata ampiamente ribadita dagli esponenti della maggioranza intervenuti. Tale importanza, a suo parere, dovrebbe suggerire l'opportunità di rinviare l'esame in modo da poter disporre di un più adeguato numero di presenze. Ricorda inoltre che non pochi membri della 12ª Commissione sono attualmente impegnati nello svolgimento una missione con la Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, per cui si pone la necessità di consentire la loro partecipazione ad ogni fase dei lavori.

Ha quindi la parola il senatore TIRELLI *(LP)*, relatore per la 2ª Commissione, per sottolineare come ormai sia evidente a tutti la natura dell'atteggiamento assunto dall'opposizione con riferimento all'esame dei disegni di legge in titolo, prendendo quindi atto, con suo grande rammarico, che è stato privilegiato un approccio ideologico al problema affrontato dalle iniziative in esame. Dispiace inoltre che tale condotta non consenta ai relatori di evidenziare adeguatamente le posizioni, anche dialettiche, sul contenuto degli articolati in esame che hanno indubbiamente il merito di affrontare un problema che è reale e non ulteriormente differibile. Ribadisce conclusivamente la sua contrarietà all'atteggiamento assunto dall'opposizione che, al di là delle determinazioni della Presidenza ai sensi del Regolamento del Senato, costituisce senza alcun dubbio una scelta chiaramente ostruzionistica della quale non si potrà non tenere conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore COLLINO *(AN)* esorta la Presidenza a respingere le richieste dell'opposizione, che giudica pretestuose e di ostacolo ad un costruttivo dialogo sul tema in esame. Ritiene pertanto opportuno che le Commissioni riunite passino al più presto ad affrontare nel merito i disegni di legge in titolo.

Ha quindi ancora una volta la parola il senatore Luigi BOBBIO *(AN)* per sottolineare come, a suo avviso, in base al Regolamento del Senato, la Presidenza delle Commissioni riunite ben potrebbe non dare seguito alla richiesta di rinvio.

Il presidente TOMASSINI, non concordando con quanto rilevato dal senatore Bobbio per le motivazioni già esposte, avverte che si passerà alla votazione della proposta avanzata dal senatore Mascioni di rinvio dell'esame.

Il senatore MASCIONI *(DS-U)* chiede la verifica del numero legale.

Il presidente TOMASSINI, accertata la mancanza del prescritto numero di senatori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,13, riprende alle ore 9,33.

Il presidente TOMASSINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di rinvio formulata dal senatore Mascioni.

Le Commissioni riunite respingono la proposta.

Il presidente TOMASSINI propone la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 2953, 44, 488, 987, 1113, 1322, 2599, 2922, 2985. Propone altresì la congiunzione della petizione n. 783, in quanto attinente per materia.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente TOMASSINI invita quindi i relatori a svolgere le relazioni.

Il senatore TREDESE *(FI)*, relatore per la 12ª Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2953. Mette innanzitutto in evidenza la finalità di razionalizzare le competenze, su cui interviene il disegno di legge, attraverso l'istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, cui si somma la revisione delle tabelle delle sostanze e del procedimento per la loro formazione, funzionale all'eliminazione della distinzione tra droghe «pesanti» e droghe «leggere». Prosegue soffermandosi sulle norme relative alla verifica ed all'aggiornamento delle disposizioni relative alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, alla commercializzazione, alla ricettazione, alla dispensazione ed alla custodia dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti. Rileva inoltre che il menzionato disegno di legge prevede una distinzione netta tra le condotte detentive finalizzate alla cessione e quelle volte al consumo, una nuova disciplina sanzionatoria in ambito penale e amministrativo ispirata ad un criterio di gradualità, nonché un maggiore ricorso alle misure alternative al carcere e un potenziamento degli strumenti investigativi. Osserva inoltre che sono previste disposizioni riguardanti gli interventi educativi ed informativi nel settore scolastico, la parità tra strutture pubbliche ed organizzazioni del privato sociale, nonché il trattamento non cronicizzante e non solamente farmacologico, finalizzato al completo recupero clinico, psichico, sociale e lavorativo dell'individuo.

Il senatore TIRELLI *(LP)*, relatore per la 2ª Commissione, dopo aver dichiarato di condividere con il relatore Tredese molte posizioni sul merito dei temi affrontati, così come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo dell'esame, sottolinea ancora una volta che, a differenza dell'atteggiamento dell'opposizione che va già delineandosi, il suo approccio ai problemi sollevati dall'iniziativa in titolo non sarà in alcun modo condizionato da pregiudiziali ideologiche, manifestando sin d'ora disponibilità a valutare ed approfondire le indicazioni che senza dubbio emergeranno dalle audizioni che auspicabilmente dovrebbero aver luogo con riferimento agli articolati in esame. Dopo aver rappresentato la sua personale sensibilità e attenzione sulla materia in esame, ritiene comunque necessario preliminarmente chiarire che non può comunque riconoscersi nell'ordinamento un diritto vero e proprio al consumo di sostanze stupefacenti in quanto tali ed al tempo stesso che occorrerà intervenire sul regime sanzionatorio e sugli istituti interessati con la finalità di assicurare certezza giuridica come esigenza che emerge dall'esperienza applicativa e che si pone anche nell'interesse degli stessi tossicodipendenti.

Manifesta conclusivamente la sua disponibilità a considerare le proposte di miglioramento che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Il senatore Luigi BOBBIO *(AN)* propone che le Commissioni riunite dispongano che si proceda ad audizioni, fermo restando che l'organizzazione delle stesse sarà rimessa all'Ufficio di Presidenza allargato delle Commissioni riunite medesime.

Il senatore MASCIONI *(DS-U)* lamenta l'eccessiva laconicità delle relazioni che, troppo brevi in rapporto alle dimensioni ed alla complessità del testo, non possono costituire un contributo apprezzabile. Conviene inoltre in merito all'ipotesi di svolgere audizioni in sede informali da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Ha quindi la parola il senatore CAVALLARO *(Mar-DL-U)* il quale esprime il suo rammarico per aver perso un'occasione di affrontare sin dall'inizio nel modo più approfondito possibile questioni complesse e di particolare rilevanza, quali sono indubbiamente quelle sollevate dalle iniziative in titolo. Al riguardo appaiono peraltro del tutto insufficienti le considerazioni espresse dai relatori, dovendosi evidenziare altresì che gli stessi si sono soffermati esclusivamente sul disegno di legge di iniziativa del Governo, tralasciando del tutto di considerare le ulteriori iniziative fra le quali ricorda il disegno di legge n. 2985 a sua firma. Sottolinea ancora una volta la sua contrarietà per l'atteggiamento fin qui tenuto dalla maggioranza che appare ingiustificato rispetto alla rilevanza delle questioni sollevate, sottolineando l'inopportunità di dare avvio ad un'iniziativa così complessa in un momento di particolare impegno del Senato, tenuto conto dell'imminenza della sessione di bilancio. In considerazione di ciò rivestiranno ancora maggiore importanza le audizioni alle quali è necessario dar luogo, riservando alle stesse quello spazio che la complessità dei problemi sollevati indubbiamente merita. Conclude quindi il suo intervento, ponendo ancora una volta l'accento sull'importanza che possa svolgersi un approfondito dibattito sui temi all'ordine del giorno e che si proceda ad elaborare un calendario dei lavori che sia articolato in modo da consentire l'espressione di tutte le posizioni ed il corretto confronto parlamentare.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di procedere ad audizioni formulata dal senatore Bobbio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

451ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Leopoldo Elia e il professore Giovanni Pitruzzella.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno – già adottato nelle precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei professori Leopoldo Elia e Giovanni Pitruzzella

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 novembre.

Il presidente PASTORE introduce il tema dell'audizione, con particolare riferimento al disegno di legge costituzionale n. 2544-B (Modifiche

alla Parte II della Costituzione), all'esame della Commissione in sede referente.

Ha quindi la parola il professore Giovanni Pitruzzella.

Segue un intervento del senatore VILLONE *(DS-U).*

Interviene, quindi, il professore Leopoldo Elia.

Seguono gli interventi del senatore FERRARA *(FI)* e, quindi, del senatore D'ONOFRIO *(UDC)*, relatore alla Commissione sul citato disegno di legge costituzionale.

I professori Elia e Pitruzzella replicano ai senatori intervenuti.

Il presidente PASTORE, infine, li ringrazia e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

575ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-*bis*) ***Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro***, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI , non risultando disponibili i chiarimenti richiesti al Governo in ordine ai profili di natura finanziaria dell'emendamento 2.0.1 relativo al disegno di legge in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione si riunirà martedì 23 novembre alle ore 11 per rendere al Presidente del Senato il prescritto parere sul disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15 e alle ore 15,15, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

239ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione che dalle ore 13 di martedì 23 novembre avrà inizio la sessione di bilancio e che il termine assegnato alle Commissioni permanenti per trasmettere i propri rapporti sui documenti di bilancio alla 5ª Commissione è lunedì 29 novembre. Preannuncia pertanto un possibile calendario dei lavori per la prossima settimana, al fine di esprimere i citati rapporti entro il pomeriggio di giovedì 25 novembre.

Il senatore PASQUINI *(DS-U)*, pur convenendo con lo schema di calendario, rileva criticamente, nell'eventualità che il Governo presenti presso la 5ª Commissione un emendamento concernente la materia fiscale, l'impossibilità per la Commissione di esaminare ed esprimere quindi il proprio parere su tale preannunciata proposta di modifica al disegno di legge finanziaria.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che, comunque, la Commissione potrà esprimere le proprie valutazioni relativamente alle parti di competenza contenute nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, concernenti, tra l'altro, anche la materia fiscale.

IN SEDE REFERENTE

(193) ***CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002

(1176) ***PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi***

(1207) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi***

(1267) ***SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi***

(1992) ***SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno***

(2135) ***SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso

Il presidente PEDRIZZI ricorda anzitutto che, nella scorsa seduta, è stato sottoposto alla Commissione plenaria il testo approvato dal Comitato ristretto – pubblicato in allegato al resoconto – recante modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi). Chiede poi alla rappresentante del Governo chiarimenti in ordine all'approvazione, in sede di esame del disegno di legge finanziaria da parte della Camera dei deputati, di un emendamento soppressivo dei commi 25, 26, 27 e 61-*ter* del citato articolo 13, specificando che su tale proposta di modifica il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole. In particolare, ritiene necessario conoscere gli intendimenti dell'Esecutivo rispetto alle modalità di intervento complessivo sulla materia dei confidi, al fine di organizzare il prosieguo dei lavori della Commissione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO reputa prioritario l'esame della materia dei confidi nell'ambito del disegno di legge finanziaria, anche alla luce dell'esigenza di garantire un'approvazione delle disposizioni già all'esame della Commissione in tempi più rapidi.

Il presidente PEDRIZZI prende atto della risposta della rappresentante del Governo, rilevando peraltro che le nuove disposizioni inserite nel testo del disegno di legge finanziaria esplicano significative conseguenze rispetto all'articolato elaborato dalla Commissione.

Ai rilievi dei senatori EUFEMI *(UDC)* e CASTELLANI *(Mar-DL-U)* circa la competenza esclusiva della 5ª Commissione ad esaminare in sede

referente il disegno di legge finanziaria e la necessità che i relativi emendamenti siano presentati in tale ambito, il PRESIDENTE fa presente come nel rapporto della Commissione possano essere inserite specifiche osservazioni concernenti le materie di competenza e, in particolare, quelle sui confidi, traendo spunto dalle disposizioni finora accolte dal Comitato ristretto; successivamente, ciascun senatore potrà presentare emendamenti presso la 5ª Commissione, di analogo tenore.

Relativamente a possibili ulteriori interventi sulla materia in esame, con un differente disegno di legge di iniziativa governativa, prefigurati dal senatore Eufemi, ritiene indispensabile attendere la disponibilità di dati certi prima di esprimere ulteriori valutazioni.

Il senatore Paolo FRANCO *(LP)*, nel condividere le opinioni formulate dal Presidente, ricorda come già lo scorso anno, con l'emanazione del decreto legge n. 269 del 2003, il Governo fosse intervenuto sulla materia dei confidi. Sottolinea inoltre che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati – peraltro, a suo parere, di dubbia compatibilità con i contenuti propri della legge finanziaria – si attesta su posizioni difformi rispetto al testo elaborato dal comitato ristretto istituito dalla Commissione.

Ritiene pertanto auspicabile che la Commissione esprima un parere sul disegno di legge finanziaria che dia conto dell'esito degli approfondimenti effettuati e dei contenuti che un intervento normativo sulla materia dei confidi dovrebbe avere inoltre, prospetta la possibilità di presentare un'iniziativa emendativa comune della Commissione.

Qualora, invece, emergesse una volontà da parte del Governo di segno contrario rispetto all'accoglimento delle proposte elaborate dalla Commissione – proposte peraltro auspicate e attese da parte dei soggetti operanti nell'ambito dei confidi – reputa inevitabile abbandonare ogni attività della Commissione finalizzata ad aggiornare la normativa in discorso, mancandone i presupposti politici.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* rileva a sua volta criticamente la difformità dei contenuti dell'emendamento inserito nel disegno di legge finanziaria dalla Camera dei deputati rispetto al testo elaborato dalla Commissione. Ricorda peraltro incidentalmente come già nel corso della passata manovra di bilancio l'Esecutivo avesse inserito nel decreto-legge n. 269 del 2003 un articolato in materia di confidi che non teneva conto in ogni sua parte dell'elaborazione posta in essere dalla Commissione.

Al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento, ritiene che una soluzione ottimale consisterebbe nello espungere ogni riferimento alla materia dei confidi dal disegno di legge finanziaria, proseguendo nell'esame del testo elaborato dalla Commissione.

Chiede peraltro al sottosegretario Maria Teresa Armosino di rappresentare nelle sedi competenti l'esigenza di armonizzare gli interventi di matrice governativa alle iniziative parlamentari in corso di svolgimento.

Relativamente all'ipotesi dell'accoglimento integrale da parte del Governo del testo elaborato dalla Commissione mediante un ulteriore emen-

damento al disegno di legge finanziaria, manifesta comunque la propria disponibilità ad una valutazione positiva.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO assicura che riferirà nelle sedi competenti le osservazioni emerse dal dibattito in Commissione.

Il senatore PASQUINI *(DS-U)* rileva anzitutto criticamente la scarsa valorizzazione da parte del Governo dell'attività parlamentare, a partire dall'inserimento nel decreto-legge n. 269 del 2003 di una normativa in materia di confidi in parte inadeguata, per giungere alla recente approvazione dell'emendamento al disegno di legge finanziaria.

Relativamente alle possibili modalità di ovviare alla situazione attualmente delineatasi, ritiene che il testo approvato dal comitato ristretto possa considerarsi sostanzialmente condiviso da parte dell'intera Commissione e che, pertanto, i contenuti dello stesso possano costituire la base per la formulazione del parere sul disegno di legge finanziaria, ferma restando la possibilità per ciascun commissario di presentare ulteriori proposte emendative nel corso dell'esame.

Evidenzia infine che sarebbe stato auspicabile che la rappresentante del Governo fosse stata già in grado di fornire delucidazioni circa gli intendimenti dell'Esecutivo rispetto al testo elaborato dalla Commissione.

Il senatore CASTELLANI *(Mar-DL-U)* ritiene, a sua volta, che un'adeguata considerazione dell'operato della Commissione e del ruolo svolto dal Parlamento medesimo sia necessaria da parte del Governo. Reputa pertanto che il testo in materia di confidi predisposto dalla Commissione, sostanzialmente condiviso da tutti i commissari, debba essere recepito nel disegno di legge finanziaria e che, qualora l'Esecutivo non dovesse procedere autonomamente alla formulazione di una proposta emendativa in tal senso, si possa presentare direttamente un emendamento d'iniziativa comune.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

342ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3008) ***Riordino del Consiglio universitario nazionale***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dei ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.2, 2.4 e 2.5.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* dichiara di ritirare l'emendamento 2.6, che si inseriva in una logica che non è stata accolta, neppure in parte. Ritiene dunque preferibile che il provvedimento conservi interamente la sua configurazione originale, benché a suo giudizio nient'affatto condivisibile, anziché attenuarla con finte concessioni. Egli coglie altresì l'occasione per esprimere il proprio rincrescimento nel constatare che la Commissione abbia perduto un'ottima occasione per svolgere un proficuo lavoro comune. Il rammarico è tanto maggiore, prosegue, in quanto l'occasione è andata perduta a causa di un incredibile cedimento ad istanze estranee al Governo e al Parlamento e quindi prive di potestà legislativa. Al riguardo, ricorda che segnali di detto cedimento si sono verificati anche

in quest'Aula, nonostante il suo personale sforzo per impedirlo. Anche a costo di dare l'impressione di parlare *ex cathedra*, egli rileva infatti l'esigenza di non determinare mai la sensazione di indebite invadenze.

Il relatore BEVILACQUA *(AN)* dichiara di fare proprio l'emendamento 2.6 e di insistere per la sua votazione. Quanto alle osservazioni del senatore Tessitore, dichiara di comprendere il suo disagio, ma nega che vi siano state invadenze esterne con riferimento al provvedimento in esame.

L'emendamento 2.6 è infine posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dell'emendamento 2.7.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie altresì gli emendamenti 2.8 e 2.9.

Sull'emendamento 2.10, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore TESSITORE *(DS-U)*, il quale manifesta stupore per il parere contrario espresso su di esso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Peraltro, qualora il parere fosse stato favorevole, dichiara che lo avrebbe ritirato con le stesse motivazioni già espresse in sede di emendamento 2.6.

Coglie altresì l'occasione per rammentare che, nel corso dell'audizione svolta in sede di Ufficio di Presidenza in merito al provvedimento in esame, gli stessi rappresentanti del CUN hanno dichiarato di aver concordato il disegno di legge con il Governo. Proprio in ragione di ciò, in quell'occasione egli aveva invitato tutte le forze politiche ad un atteggiamento di terzietà rispetto alla riforma.

Il senatore GUBERT *(UDC)*, pur non condividendo la soluzione prospettata dall'emendamento 2.10, manifesta perplessità sull'attuale formulazione del secondo periodo del comma 4.

L'emendamento 2.10, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 2.11, il presidente ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole, condividendo il giudizio negativo sull'attuale lacunosità del testo. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario precedentemente reso.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* ricorda che la procedura in questione riguarda un parere sulla legittimità degli atti.

Il relatore BEVILACQUA *(AN)*, condividendo le considerazioni del Presidente, modifica il parere contrario precedentemente reso sull'emendamento 2.11, esprimendo un orientamento favorevole. Si riserva peraltro un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario CALDORO si rimette alla valutazione della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.11 risulta accolto.

La Commissione respinge invece l'emendamento 2.12 e accoglie infine l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2.

In considerazione della indisponibilità dei presentatori a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso da lui indicato nella seduta di ieri, il relatore BEVILACQUA *(AN)* presenta l'emendamento 3.18, pubblicato in allegato al presente resoconto, che, posto ai voti, risulta accolto con conseguente preclusione degli emendamenti 3.4 e 3.5.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.13, 3.8, 3.14 e 3.15, accoglie il 3.16 e respinge il 3.17. Accoglie infine l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie l'emendamento 4.1, respinge il 4.2 ed accoglie l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e dell'unico emendamento ad esso riferito (5.1).

Il sottosegretario CALDORO conferma l'impegno assunto nella seduta di ieri ad una riflessione sullo specifico punto in vista dell'esame in Assemblea.

Sulla base delle dichiarazioni del Governo, la senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)* ritira l'emendamento 5.1.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 5, senza modifiche.

Per dichiarazione di voto finale, interviene il senatore TESSITORE *(DS-U)*, il quale dichiara il convinto voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo. A suo giudizio, il provvedimento non risponde infatti alla finalità, che pure si era proposto e che la sua parte politica aveva condiviso, di configurare il CUN quale organo di rappresentanza

del sistema universitario. Né esso corrisponde ad una valutazione sistematica della riforma universitaria nel suo complesso, peraltro indifferibile.

Si tratta, prosegue, di un provvedimento a suo avviso da un lato non lineare e, dall'altro, errato in quanto perpetua una composizione di tipo corporativo, per non dire sindacalizzato. Nel sottolineare che tale criticità è rilevata proprio da un esponente di sinistra, lamenta altresì che detta disorganicità incide fra l'altro sulla funzionalità dell'organo.

Stante l'onestà intellettuale che ha finora caratterizzato i lavori della Commissione, si augura peraltro che almeno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea si riesca a trovare un punto di incontro fra le diverse impostazioni, anche sulla linea del lavoro comune fin qui perseguito. In considerazione della rilevanza della riforma in discussione, manifesta quindi conclusivamente massima disponibilità in tal senso e preannuncia la ripresentazione in Assemblea dei suoi emendamenti.

Il presidente ASCIUTTI si associa a tale auspicio, tanto più in considerazione del carattere tecnico delle questioni in discussione.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore VALDITARA *(AN)*, a giudizio del quale il testo in esame è già equilibrato. Si duole inoltre che, nel corso dell'esame del provvedimento, fra le due linee emerse in seno al Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo, abbia finito per prevalere quella più oltranzista espressa dal senatore Modica rispetto a quella più dialogante espressa dal senatore Tessitore.

Quanto alle considerazioni critiche espresse nei confronti del dialogo intrattenuto con il CUN in merito alla riforma, esprime stupore, atteso che si tratta di consueto confronto interistituzionale. Osserva peraltro che è forse proprio questo dialogo ad aver infastidito l'opposizione, che evidentemente mal ha tollerato che una volta tanto il mondo rappresentativo dell'università seguisse con attenzione l'operato del Governo.

Si rammarica inoltre per le critiche manifestate in ordine all'occasione perduta e per il giudizio di non linearità dato sul provvedimento. In particolare, sottolinea l'irragionevolezza della critica relativa alla partecipazione alle seduta del CUN senza diritto di voto con riferimento al presidente del Comitato per la valutazione della ricerca (CIVR), a differenza dei rappresentanti della Conferenza dei rettori, che invece ne sono membri effettivi. Al riguardo, tiene a sottolineare che il presidente del CIVR è nominato direttamente dal Ministro e non sarebbe pertanto opportuno prevederne una partecipazione a pieno titolo in seno al CUN.

Piuttosto, ritiene che all'impostazione seguita dall'opposizione sia sottesa una volontà di marginalizzare il CUN a vantaggio di altri organi, in ciò riprendendo il disegno seguito dall'allora ministro Berlinguer nella scorsa legislatura di Centro-sinistra. Il Centro-destra ritiene invece che il CUN debba costituire un vero e proprio «parlamento» universitario, assicurando la piena rappresentanza del sistema.

Il senatore GABURRO *(UDC)* annuncia a sua volta il voto favorevole, pur confermando i dubbi sulla composizione dell'organo già manifestati nella seduta di ieri. Si augura quindi che in Aula vi sia spazio per un ulteriore confronto su questo punto.

Il senatore FAVARO *(FI)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e manifesta piena apertura a proseguire il confronto in Assemblea.

Anche il senatore BRIGNONE *(LP)* dichiara voto favorevole, associandosi alle considerazioni del senatore Favaro.

Ha indi la parola il sottosegretario CALDORO, il quale osserva che il disegno di legge in esame risponde esclusivamente alla volontà del Governo di risolvere un problema aperto da molti anni. Al di là degli aspetti di merito, che egli giudica peraltro senz'altro migliorativi rispetto alla normativa attuale, egli tiene pertanto a precisare che il Governo si assume la responsabilità delle sue scelte e nega che vi siano state indebite invadenze di soggetti estranei al procedimento legislativo o alle scelte politiche. Vi è stato, al contrario, un atteggiamento – che il Governo ritiene peraltro doveroso – di apertura al dialogo e al confronto con i soggetti interessati, la cui mancanza è peraltro spesso oggetto di critiche proprio da parte dell'opposizione.

Riprende brevemente la parola il senatore TESSITORE *(DS-U)*, il quale lamenta di essere stato frainteso. A fini di maggiore chiarezza, dichiara quindi che esponenti del CUN, che avevano richiesto di incontrare l'opposizione, hanno incautamente dichiarato non di essere stati ascoltati dal Governo, come sarebbe stato legittimo oltre che doveroso, ma di aver contribuito alla redazione del testo in esame. Analoghe affermazioni, prosegue, sono state del resto rese anche in quest'Aula.

Il relatore BEVILACQUA *(AN)* ringrazia tutte le parti politiche per l'impegno profuso nell'esame del provvedimento. Ribadisce peraltro che la maggioranza non ha manifestato nessuna chiusura pregiudiziale nei confronti degli emendamenti dell'opposizione, approvandone al contrario diversi. Certamente, analoga apertura non poteva essere manifestata nei confronti di un'impostazione radicalmente diversa. Resta comunque la volontà di confronto, che proseguirà anche in Aula, ad esempio con riferimento all'articolo 5.

Con specifico riferimento alle audizioni svolte sul disegno di legge dall'Ufficio di Presidenza, ricorda che sono stati auditi tutti i soggetti che lo hanno richiesto.

Assicura conclusivamente il proprio impegno per cercare nuovi spazi di confronto, atteso che la maggioranza non intende far prevalere la propria riforma con la logica dei numeri.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bevilacqua a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate.

(557) ***CORTIANA. – Legge quadro per la professione di maestro di fitness e norme a tutela della salute delle persone***

(851) ***STIFFONI ed altri. – Norme per i maestri di fitness***

(1351) ***BETTAMIO ed altri. – Legge quadro per le figure professionali operanti per le attività fisiche sportive ed il fitness***

(1896) ***MAGNALBÒ. – Disciplina delle professioni connesse alle attività motorie e sportive e istituzione degli albi professionali regionali***

(Esame del disegno di legge n. 1896, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 557, 851 e 1351 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 557, 851 e 1351, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1896 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 ottobre 2002, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Barelli aveva svolto la sua relazione introduttiva, anticipando già allora profili di criticità e di incompatibilità con il nuovo assetto costituzionale.

Comunica poi che nel frattempo è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1896, vertente su analoga materia. Ne propone pertanto la congiunzione con gli altri disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Quanto al merito dei provvedimenti, il PRESIDENTE ricorda che si versa in un ambito di legislazione in parte concorrente, in parte riservata in via esclusiva alle regioni. La disciplina della figura professionale del maestro di *fitness* presenta, infatti, aspetti che involgono le «professioni», l'«ordinamento sportivo», la «tutela della salute» (materie, queste, inserite nel terzo comma del nuovo articolo 117 della Costituzione) e l'«istruzione e la formazione professionale» (che, in quanto esclusa espressamente dalle materie ripartite ed in quanto non presente nell'elenco del primo comma del nuovo articolo 117, è una materia di competenza esclusiva delle regioni).

Come è noto, negli ambiti di legislazione concorrente, compito del legislatore statale è la determinazione dei soli principi fondamentali. Al contrario, le proposte di legge in titolo dettano una disciplina di dettaglio – regolando, ad esempio, le condizioni per l'iscrizione in elenchi regionali, le materie di insegnamento e il numero di ore dei corsi di formazione, le prove di esame – e paiono, quindi, travalicare l'ambito delle competenze riservate allo Stato dalla Costituzione.

I disegni di legge in titolo ricalcano del resto l'impostazione seguita in due norme emanate prima della riforma del Titolo V della Costituzione (la legge 2 gennaio 1989, n. 2, sull' ordinamento della professione di

guida alpina e la legge quadro per la professione di maestro di sci, la legge 8 marzo 1991, n. 81), che sono state tuttavia oggetto di numerose impugnazioni da parte di alcune regioni in quanto ritenute invasive delle proprie competenze.

La Corte Costituzionale, nel vigore del precedente articolo 117 della Costituzione, ha dichiarato infondate le censure di illegittimità avanzate nei confronti delle due leggi ma non ha, tuttavia, mancato di sottolineare come la disciplina dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione determini «una indebita compressione del ruolo riservato alle Regioni in materia di istruzione professionale, dal momento che affida l'organizzazione dei corsi professionali, di abilitazione o di aggiornamento, agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide, escludendo, di contro, la presenza regionale, ovvero limitandola alla sola vigilanza o, al massimo, all'intesa con gli stessi collegi».

Se dunque le leggi n. 6 del 1989 e n. 81 del 1991 destavano dubbi di costituzionalità già prima della riforma attuata con la legge costituzione n. 3 del 2001, a maggior ragione, oggi – con l'ampliamento delle potestà normative regionali attuato dal nuovo articolo 117 della Costituzione e, in particolare, con l'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva della materia dell'istruzione e della formazione professionale – l'utilizzo di uno schema normativo analogo per disciplinare la professione di maestro di *fitness* potrebbe non essere in linea con il dettato costituzionale.

Anche udito il convergente avviso del Governo, pur prendendo atto delle sollecitazioni ricevute in ordine ad una ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo, ritiene pertanto opportuno rinviarlo, in attesa che sia individuata una formulazione rispettosa delle nuove prerogative regionali, alla luce fra l'altro del parere che su di essi renderà la Commissione affari costituzionali.

Conviene la Commissione.

Il relatore BARELLI *(FI)* osserva che alcune regioni hanno già legiferato in materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

Art. 3.

3.18

BEVILACQUA, *relatore*

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di impedimento o assenza, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.»

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

396ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(427) ***BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale***

(965) ***CREMA. – Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali***

(1170) ***PASINATO. – Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime***

(1779) ***CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali***

(2280) ***CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale***

(2559) ***MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale***

(2757) ***GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale***

(2761) ***VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale***

(2828) ***VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio 2004.

Il presidente GRILLO, relatore, illustra il testo unificato da lui predisposto nell'ambito del Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559, 2757, 2761 e 2828, e che dalla maggioranza di questo organismo ha avuto l'assenso sottolineandone i principi ispiratori. Dopo una breve illustrazione del quadro dei flussi internazionali

del traffico marittimo delle merci e una sintesi dei lavori svolti dal Comitato ristretto, si sofferma quindi sul nuovo sistema di classificazione dei porti e sulla nuova disciplina relativa alle modalità di approvazione del piano regolatore portuale. Nuove disposizioni sono poi dettate con riferimento all'individuazione e alla qualificazione delle autorità portuali nonché alle modalità con cui si procede alla delimitazione della loro circoscrizione territoriale. Il testo elaborato dal Comitato ristretto modifica inoltre la composizione e le competenze dei comitati portuali. Particolare importanza rivestono infine le innovazioni apportate in materia di servizi tecnico-nautici e quelle relative all'autonomia finanziaria delle autorità portuali, che introduce una forma di federalismo fiscale volta a conferire un nuovo slancio al sistema portuale italiano. Fa presente di non essere stato nelle condizioni di poter accogliere le proposte emendative avanzate al testo da lui predisposto in materia di lavoro portuale temporaneo in quanto le questioni ad esso sottostanti non sono ancora mature in relazione agli orientamenti di eventuali modifiche delle legge n. 84 del 1994. Si riserva tuttavia di approfondire la questione nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti.

Il senatore VISERTA COSTANTINI *(DS-U)* esprime il proprio rammarico sul fatto che il testo illustrato dal presidente Grillo non sia stato adottato all'unanimità da parte del Comitato ristretto. In particolare lamenta che non sia stata trovata una soluzione per le norme relative al lavoro temporaneo in ambito portuale, che per il suo Gruppo rappresenta uno degli aspetti essenziali del provvedimento. Ciò non potrà infatti non influire sulle iniziative del suo Gruppo nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

La senatrice DONATI *(Verdi-U)*, pur apprezzando il lavoro lungo ed approfondito svolto in seno al Comitato ristretto, fa presente che la chiusura dei suoi lavori ne ha pregiudicato fortemente le conclusioni. In particolare ritiene che il testo elaborato dal Presidente presenti diverse questioni sulle quali è necessario un ulteriore approfondimento, quali le modalità di approvazione del piano regolatore portuale, il dragaggio dei porti in cui sia accertata l'esistenza di aree particolarmente inquinate, la regolazione dei servizi tecnico-nautici e la questione del lavoro temporaneo in ambito portuale.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* chiede chiarimenti in merito alla procedura da seguire per il seguito dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il presidente GRILLO fa presente che le procedure sono quelle previste dall'articolo 43 del Regolamento, riferite al testo sopra illustrato. Sottolinea ancora una volta che sarà sua cura dare soluzione alle questioni che non hanno potuto trovare una conclusione positiva nell'ambito del Comitato ristretto.

Poiché non si fanno altre osservazioni, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* fa presente la difficoltà a cui vanno incontro i componenti della Commissione allorché il Presidente svolga le funzioni di relatore di un disegno di legge. È infatti tangibile l'imbarazzo che gli stessi provano nell'incertezza di rivolgersi a lui nelle vesti di presidente o di relatore.

Il senatore FABRIS *(Misto-Pop-Udeur)* manifesta la propria contrarietà sull'ordine dei lavori seguito, che privilegia taluni disegni di legge a scapito di altri. Chiede quindi chiarimenti sui tempi dell'esame del disegno di legge n. 2363, recante nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al codice della strada, di cui è primo firmatario.

Il presidente GRILLO fa presente al senatore Zanda che, secondo quanto previsto dal Regolamento, le funzioni di relatore sono svolte, di norma, dal Presidente che può delegarle ad altro senatore. Ricorda poi al senatore Fabris che, poiché la prossima settimana inizierà la sessione di bilancio, la trattazione del disegno di legge n. 2363 riprenderà dopo l'esame della manovra finanziaria.

La seduta termina alle ore 9,30.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE NELL'AMBITO DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559, 2757, 2761 E 2828

Riforma della legislazione in materia portuale

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dai seguenti:

«1. La presente legge contiene i principi fondamentali in materia di porti e per i porti di interesse statale disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti».

1-*bis*. La sicurezza della navigazione e la gestione delle emergenze rimangono disciplinate dalla legislazione statale.«

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*2*. Sono sede di autorità portuale i porti marittimi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).»

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *Classificazione dei porti*. – 1. I porti marittimi aventi funzioni economiche si dividono in:

a) porti di competenza dello Stato, aventi rilevanza internazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione europei e

transeuropei,come individuati nel Piano generale dei trasporti e della logistica;

b) porti di competenza delle regioni, aventi rilevanza regionale e interregionale, per i quali le Regioni dove essi hanno sede esercitano, in materia di infrastrutturazione e di pianificazione portuale, di amministrazione delle aree demaniali marittime e di regolazione delle operazioni e dei servizi portuali, esclusi i servizi tecnico-nautici, la funzione legislativa e quella regolamentare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge con particolare riferimento:

1) all'attribuzione ad una autorità pubblica dei compiti di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge;

2) all'esercizio esclusivamente da parte di soggetti privati delle attività d'impresa e commerciali;

3) all'osservanza delle norme sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;

4) al rispetto del principio della libera concorrenza. Le regioni possono, la dove esistenti,possono affidare i compiti di cui al numero 1) alle Aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

2. Fino all'individuazione o alla costituzione dell'Autorità portuale di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo le relative funzioni continuano ad essere svolte dall'Autorità marittima.

3. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, industriale e petrolifera, peschereccia, turistica e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate o rideterminate nel piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 ovvero nel piano operativo triennale.

4. Nei porti di cui al comma 1, lettera a), con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale, si possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'autorità portuale, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

5. Nei porti di cui al comma 1, lettera b), si possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato con decreto del Ministro della difesa, previa acquisizione del parere della competente regione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

6. Le aree portuali finalizzate alla difesa militare dello Stato, di cui ai precedenti commi 3 e 4, e i porti di rilevanza militare sono amministrati dallo Stato**.**

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, su proposta del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con le Regioni interessate e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono individuate le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei porti di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine dovrà essere considerato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 *Twenty Feet Equivalent Unit* (TEU) ovvero un movimento di passeggeri e crocieristico non inferiore a un milione di unità».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da «Nei porti» *fino a* «lettera e)» *sono sostituite dalle seguenti* «Nei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b)»;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano regolatore di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. L'intesa s'intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all'autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell'adozione da parte del comitato, il piano è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione per l'impatto ambientale ed è inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa ai sensi del comma 3, la regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli. 14, 14 *bis* e 14 *ter* della legge n. 241 del 1990. La conferenza, entro novanta giorni, assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.

5. Entro quarantacinque giorni dall'adozione del piano regolatore da parte del comitato, la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale; decorso inutilmente tale termine il piano s'intende comunque approvato.»

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis.* Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura prevista per l'approvazione dei piani regolatori portuali.»;

d) il comma 7 è abrogato;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 28-*bis,* spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di competenza dello Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individua annualmente le risorse da attribuire alle autorità portuali. Le regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Spetta alla regione interessata l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di competenza regionale. Il Comitato portuale, su proposta del Presidente, può deliberare l'imposizione di sovrattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate oppure una quota aggiuntiva dei canoni concessori per la realizzazione di una determinata opera di grande infrastrutturazione, già progettata, e per un periodo di tempo pari alla durata del piano di ammortamento della relativa spesa. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa con proprio decreto i limiti massimi delle suddette addizionali»;

f) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sui relativi progetti, è acquisito il parere di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione, in porti già esistenti, di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, è considerata ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.»;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per le opere da realizzare in ambito portuale a fini turistici e di diporto, resta comunque applicabile la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Relativamente alle predette opere, spetta comunque ai comuni l'eventuale determinazione degli oneri di urbanizzazione connessi alla costruzione delle opere stesse».

2. All'articolo 88, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, le parole: «ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I,» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai porti di competenza dello Stato e alle specifiche aree finalizzate alla difesa dello Stato».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *b),* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:»1. Nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge nei porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Massa Carrara, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Piombino, Ravenna, Salerno, Taranto, Trapani, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità di cui agli obbiettivi dell'articolo 1:»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità portuale è ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla presente legge; essa è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione riferita alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici, anche non economici, se non in quanto diversamente ed espressamente previsto.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) è affidato in concessione dall'Autorità portuale mediante gara pubblica. L'affidamento delle attività di cui alla citata lettera *c)* dovrà avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avendo a riferimento i costi dei servizi da mettere a disposizione e le loro modalità di svolgimento. Le tariffe applicate dal concessionario all'utenza sono stabilite dall'autorità portuale, secondo principi di economicità, equità, trasparenza e non discriminazione.».

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto d'intesa con la regione, individua o modifica, sentita l'autorità portuale e gli enti locali interessati, i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, ivi compresi gli specchi acquei esterni alle difese foranee, purché interessati dal traffico portuale, dalla prestazione di servizi portuali e dalla realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco. Rientrano nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale le opere portuali, le banchine, i piazzali di sosta, i depositi, nonchè altre opere realizzate dai consorzi ASI e dai Nuclei industriali. Con lo stesso procedimento può essere disposto l'inserimento nella circoscrizione di una autorità portuale esistente di uno o più porti della medesima regione rientranti nella categoria di porti di rilevanza regionale. Le regioni possono richiedere la revisione dei limiti delle circoscrizioni portuali secondo le procedure di cui al presente comma »;

e) al comma 8, primo periodo, le parole da «possono» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti* «di intesa con il presidente della regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, può essere disposto il passaggio nella categoria di porti di competenza dello Stato o di competenza regionale, con conseguente istituzione o soppressione dell'autorità portuale, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 dell'articolo 4».

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le autorità portuali istituite ai sensi dei commi 1 e 8 sono soppresse, con la procedura di cui al comma 8, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.»

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. *Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole «Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione» *sono sostituite con le seguenti* «Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la regione interessata,»

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c bis) si verifichino gravi e persistenti violazioni di legge».

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «entro sei mesi dall'emanazione del decreto deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il comitato portuale».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. La carica di Presidente è incompatibile con il possesso del controllo societario, la titolarità di cariche sociali o l'assunzione di incarichi professionali in enti o società che esercitano attività portuali o marittime».

2. Al comma 3, dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

– le lettere *h)* ed *m)* sono sostituite dalle seguenti:

«h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del Codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32, da 34 a 55, 64, 65, 68, 75, 76 e, limitatamente a tale ultimo articolo, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78 e all'articolo 6, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione»;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale provvedendo al mantenimento ed all'approfondimento dei fondali nonché alla rimozione dei relitti e delle navi abbandonate, nel rispetto della normativa sulle tutela ambientale ed anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, il cui perimetro comprende in tutto o in parte un'area portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, le predette operazioni di dragaggio debbono essere autorizzate, su istanza del Presidente dell'autorità portuale, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, d'intesa con la re-

gione territorialmente competente, sentite l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'ARPA della regione interessata, l'Istituto Superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministro dell'ambiente può convocare apposita conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono tutte le autorizzazioni permessi e nulla osta anche di carattere ambientale. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 7 del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale;

c) da un dirigente della filiale dell'agenzia delle dogane competente per territorio; qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali il rappresentante è designato dall'Agenzia delle dogane».

d) da un dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) dal presidente della regione o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da sette rappresentanti delle seguenti categorie, designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria e, per il rappresentante di cui al successivo punto 6), dal Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori: 1) armatori; 2) agenti e raccomandatari 3) industriali; 4) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 5) imprese di spedizione; 6) imprese di autotrasporto operanti l'ambito portuale; 7) imprese commerciali.

l) da sette rappresentanti dell'insieme dei lavoratori che operano nel porto delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 e dei dipendenti dell'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

1-*bis)* qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale ricomprenda altri circondari marittimi, province, comuni o camere di com-

mercio oltre a quelli sede dell'autorità portuale, i relativi rappresentanti partecipano al Comitato, con diritto di voto, per le materie di loro interesse«.

2. *Al comma 2 dell'articolo 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le parole* « e l-*bis)*» *ed è aggiunto il seguente comma*: «2.*bis*. In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'autorità portuale, il Comitato è presieduto dal comandante del porto sede dell'autorità portuale».

3. *Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte le seguenti lettere:*

«a.*bis)* approva il programma triennale delle opere di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni;»

«f.*bis)* delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle addizionali di cui all'articolo 5, comma 8;»

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

4.*bis)*. Le delibere di cui alle lettere e) e g) del comma 3 del presente articolo sono approvate solo se si è espressa favorevolmente anche la maggioranza dei rappresentanti pubblici».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. *All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) Al comma 1, aggiungere infine: «che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle autorità portuali, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati e al volume annuo dei traffici effettuati.»

b) Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«4.*bis)*. Il Comitato portuale può essere sciolto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel caso di gravi violazioni di legge, sentita la regione interessata. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro 6 mesi dalla emanazione del decreto, deve essere nominato il nuovo Presidente e costituito il nuovo Comitato portuale.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. *All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), le parole da «delle aree» *fino a* «proventi di» *sono sostituite dalle seguenti: «*dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai canoni per le» *e dopo la parola* «operazioni» *sono inserite le seguenti:* «e servizi»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b)» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 20, comma 2, lettera c)»;

c) al comma 1, lettera c), le parole «salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6,» *sono soppresse.*

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i periodi successivi al primo sono sostituiti dai seguenti:

«Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati a riguardo, l 'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentita l'autorità portuale e le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima può rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei citati servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e di battellaggio di cui al comma 2 dell'articolo 215 del Regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze nazionali unitarie delle autorità portuali e dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi»

2. *Al comma 1-ter, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi».

*3. Dopo il comma 1-*ter *sono aggiunti i seguenti:*

«1-*quater*. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al comma 1-bis, dalla autorità marittima, acquisiti i pareri dell'autorità portuale e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. Per le tariffe di pilotaggio resta ferma l'approvazione ministeriale di cui all'articolo 91 del codice dalla navigazione.

1-*quinquies*. Per urgenti motivi di sicurezza, limitatamente alle competenze di cui all'articolo 62 del codice della navigazione, l'Autorità marittima può procedere anche senza l'intesa prevista dal comma 3, lettera h), dell'articolo 8 della presente legge, informando tempestivamente l'Autorità portuale».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prima del comma 1) inserire il seguente: «01. La commissione consultiva può disporre la sua integrazione con rappresentanti di nuove categorie interessate all'attività del porto, su proposta del presidente e con parere vincolante del comitato portuale.»

2. *Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il parere deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis* .Il mancato esercizio diretto della concessione modifica l'atto concessorio di cui al comma 5 dell'articolo 6, pertanto deve essere autorizzata dal Comitato portuale secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 15».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. *Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:*

«Art. 28-*bis*. – Autonomia finanziaria delle autorità portuali. – 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 è devoluto a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. Con la medesima decorrenza, il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, affluisce ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è interamente ripartito tra le autorità portuali dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione dei porti italiani, tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità stesse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali. A decorrere dall'anno 2005 cessa l'erogazione dei contributi assegnati attualmente dallo Stato alle Autorità portuali per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere realizzate nella circoscrizione territoriale di competenza.

2. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e consentire alle stesse, progressivamente a partire dal 2005, di sostenere, in luogo dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali e negli altri strumenti di programmazione, è determinata, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione dei porti italiani, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la quota dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, riscossi dalla dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo perequativo alimentato a carico di quota parte dei tributi di cui al medesimo comma, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Gli uffici delle dogane provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720)

1. *All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera, anziché su quella fruttifera, ogni qualvolta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere ed infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla predetta contabilità infruttifera».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. È abrogato l'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. *Nel testo della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole* «o, laddove non istituita, dalla autorità marittima» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «dalla autorità pubblica individuata dalla legge regionale ed a cui sono stati attribuiti i compiti di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge»; *le parole* «Ministero dei trasporti e della navigazione» *sono sostituite dalle parole* «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14 della presente legge, pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2005-2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544-B) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione***, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che, pur essendo l'oggetto della riforma costituzionale in questione ampio e articolato, tuttavia i profili di competenza della 11ª Commissione, ai quali si limiterà l'esame, sono molto circoscritti.

Va ricordato, relativamente alla tematica del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, che il testo approvato in prima lettura dal Senato incideva unicamente sul comma quarto dell'articolo 117, introducendo nell'ambito dello stesso una disposizione normativa inerente alla cosiddetta devoluzione. Altre modifiche apportate nel predetto disegno di legge riguardavano il comma primo dell'articolo 117 – recante l'espunzione degli obblighi internazionali dal novero dei vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni – ed il comma ottavo dello stesso articolo, recante una precisazione riguardo alle intese fra le Regioni, che hanno ad oggetto solo l'esercizio delle funzioni amministrative.

Nel corso del successivo *iter* alla Camera dei Deputati sono state introdotte ulteriori modificazioni riguardo ai commi secondo e terzo dell'articolo 117, essendo stati rimodulati i criteri di riparto della funzione legislativa fra Stato e regioni, inseriti nella Carta Costituzionale a seguito dell'intervento di riforma del titolo V della Costituzione, operato nella scorsa legislatura.

In particolare, riguardo ai profili di competenza della Commissione lavoro, va evidenziato che l'elenco delle materie di competenza legislativa

esclusiva dello Stato viene integrato, nel testo licenziato dalla Camera, dal riferimento alla sicurezza del lavoro – introdotta nella lettera *o)* del comma secondo – che viene quindi espunta dall'elenco delle materie di competenza concorrente.

Tale modifica va comunque posta in correlazione con le disposizioni del disegno di legge n. 2544-B, che assegnano un diverso ruolo alle due Camere in ordine al procedimento legislativo a seconda della tipologia dei disegni di legge da esaminare, configurando – nell'ambito del nuovo bicameralismo differenziato – una tipologia di legge solo eventualmente bicamerale, rimessa alla competenza prevalente di uno dei due rami del Parlamento, e una tipologia necessariamente bicamerale, rispetto alla quale permane una competenza paritaria delle Camere.

In particolare, nel testo approvato dalla Camera – articolo 39 – le leggi concernenti le materie devolute dall'articolo 117, comma secondo, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – tra le quali rientra anche la materia della sicurezza del lavoro – sono attribuite alla competenza prevalente della Camera dei deputati. Va a tal proposito evidenziato che il procedimento legislativo dei disegni di legge attinenti a tale tipologia di materie si articola in due fasi, nella prima delle quali la Camera dei deputati – che ha competenza prevalente – esamina il disegno di legge in prima lettura. E' comunque attribuita al Senato la facoltà, entro trenta giorni dall'approvazione della Camera, di proporre modifiche ai disegni di legge in questione, in ordine alle quali tuttavia la Camera stessa assume in fase successiva una decisione definitiva**.**

Va poi evidenziato che il provvedimento in titolo , all'articolo 26, rimodula le funzioni del Presidente della Repubblica, attribuendo allo stesso – limitatamente ai profili connessi alla sfera di competenza della Commissione lavoro – il potere di nomina del presidente del CNEL. Si ricorda che tale facoltà non era contemplata nel testo del disegno di legge in questione approvato dal Senato in prima lettura, essendo stata inserita dalla Camera nel corso dell'iter in seconda lettura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

376ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3211) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore, senatore MONCADA *(UDC)*, ad integrazione della replica da lui svolta nella seduta pomeridiana di ieri, ritiene utile effettuare alcune precisazioni, osservando che non risponde al vero, come invece hanno sostenuto alcuni senatori dell'opposizione, che il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione non terrebbe conto degli impegni sottoscritti con il trattato di Kyoto, in quanto nel suddetto piano questi impegni sono in realtà posti in risalto. Inoltre, non può essere accolta ugualmente la critica in base alla quale è stato affermato che il piano di assegnazione si è limitato a recepire acriticamente le indicazioni contenute nel piano energetico nazionale poiché, al contrario, il piano di assegnazione è adeguato alle esigenze di risparmio energetico che dovranno essere mantenute a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Inoltre, il piano nazionale di assegnazione è stato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea che egli ha avuto modo di visionare personalmente, sebbene il Governo italiano si sia riservato di rispondere puntualmente a tali rilievi. In ogni caso, questo scambio di informazioni tra il Governo italiano e la

Commissione europea si dovrà concludere in tempo utile affinché le quote di emissioni siano rilasciate entro il 28 febbraio 2005. Ricorda, in conclusione, la necessità del provvedimento d'urgenza in titolo che regola le modalità di rilascio delle autorizzazioni, senza le quali le industrie italiane che emettono anidride carbonica rischierebbero di essere paralizzate.

Il sottosegretario NUCARA, nel ringraziare il relatore, dichiara di condividerne le considerazioni sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello politico. Consegna quindi agli uffici della segreteria della Commissione una nota contenente alcune osservazioni tecnico-giuridiche sul decreto-legge in esame.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente NOVI avverte che la Commissione affari costituzionali, la Commissione giustizia, la Commissione bilancio e la Commissione per le politiche dell'Unione Europea – alle quali sono stati trasmessi gli emendamenti presentati, per quanto concerne i loro rispettivi profili di competenza – non hanno avuto la possibilità di esaminarli al fine di esprimere il prescritto parere. Poiché tuttavia la Commissione, stante anche l'inserimento del disegno di legge in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea, difficilmente avrebbe ulteriori spazi per proseguire l'esame del provvedimento, suggerisce ai presentatori di ritirare gli emendamenti, rinunciando alla loro illustrazione, o, in alternativa, a consentire ad una loro reiezione, per così dire tecnica, ferma restando la possibilità di ripresentarli in Assemblea. Pertanto, nella seduta odierna, la Commissione potrebbe procedere alla votazione esclusivamente degli emendamenti 1.1 e 2.1, presentati dal relatore per recepire alcune correzioni tecnico-formali, nonché degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, i quali possono essere altresì posti in votazione in quanto si muovono nella medesima direzione prospettata dal parere reso sul testo del provvedimento dalla 14a Commissione in merito al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 273 del 2004; tali emendamenti, peraltro, non sono stati sottoposti alle altre Commissioni, non necessitando il loro parere.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, tenuto conto di quanto testé comunicato dal presidente Novi, ritira tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica – con riserva di una loro eventuale ripresentazione durante l'esame in Assemblea – ad eccezione degli emendamenti 3.1 e 3.5. Coglie inoltre l'occasione per ringraziare il relatore il quale, con la presentazione dell'emendamento 3.4, si è dimostrato attento ad alcune osservazioni critiche avanzate dai Gruppi di opposizione in merito al comma 2 dell'articolo 3.

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)*, nel ribadire il giudizio di contrarietà assoluta nei confronti del decreto-legge in titolo del quale non con-

divide l'impostazione generale, anche per la sua inadeguatezza a recepire la direttiva 2003/87/CE sul cui recepimento il Governo si è attivato con grave ritardo, dichiara di non ritirare gli emendamenti da lui presentati, nella convinzione che non vi è alcuna possibilità di intesa con la maggioranza per migliorare l'articolato. Questa stessa chiusura è stata del resto aggravata anche dall'atteggiamento del Governo il quale non ha saputo rispondere alle obiezioni fin qui emerse e non si è preoccupato di fornire la documentazione richiesta. In particolare, soltanto oggi, il relatore – che ringrazia a titolo personale – ha informato la Commissione di avere a disposizione una documentazione relativa allo scambio di osservazioni fra Governo italiano e Commissione europea in merito al piano nazionale di assegnazione delle quote. Ma siffatta documentazione, come peraltro più volte richiesto, si sarebbe dovuta presentare da parte del Rappresentante del Governo in quanto è intollerabile che i membri del Parlamento siano tenuti all'oscuro di elementi informativi indispensabili in ordine al piano nazionale di assegnazione, la cui importanza nelle problematiche in esame appare evidente. In conclusione, ritiene doveroso che siano messe a disposizione le osservazioni e le eventuali contro osservazioni sul piano nazionale di assegnazione prima che il provvedimento inizi il suo *iter* in Assemblea.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* ritiene pertinente la richiesta avanzata dal senatore Turroni.

Il presidente NOVI, nel prendere atto della richiesta avanzata dal senatore Turroni e dal senatore Giovanelli, ricorda che, al termine della seduta antimeridiana di ieri, il sottosegretario Nucara si è personalmente attivato presso gli uffici del Ministero dell'ambiente affinché fosse tempestivamente messa a disposizione dei commissari la documentazione concernente lo scambio di osservazioni e contro osservazioni, tra il Governo italiano e la Commissione europea, in merito al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni. Poiché tuttavia, per un motivo legato unicamente ai tempi di trasmissione dei suddetti documenti, essi non sono ancora pervenuti, invita il relatore, prima di esprimere il parere sugli emendamenti, a mettere a disposizione della Commissione quanto da lui acquisito con riguardo alla documentazione menzionata.

Il relatore, senatore MONCADA *(UDC)*, dopo aver messo a disposizione della Commissione i documenti da lui acquisiti in merito alle osservazioni avanzate dalla Commissione europea sul piano nazionale di assegnazione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.1, 2.1, 3.4 e 3.5. In particolare, tiene a precisare che l'emendamento 3.4, da lui presentato, è stato formulato, venendo incontro alle osservazioni avanzate dai Gruppi di opposizione in merito al comma 2 dell'articolo 3.

Il sottosegretario NUCARA esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale di senatori, la Commissione approva l'emendamento 1.1.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Il presidente NOVI ricorda che l'emendamento 1.8 è stato ritirato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è approvato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.1, osservando che il piano nazionale di assegnazione è ancora in *itinere* e risulta ancora non coerente con gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore TURRONI *(Verdi-U)*, posto ai voti, è respinto altresì l'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge quindi l'emendamento 3.3, mentre approva l'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5.

Il presidente NOVI ricorda che l'emendamento 3.6 è stato ritirato.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Il presidente NOVI avverte che quindi si passerà alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U),* a nome della propria parte politica, dichiara il proprio voto di astensione in quanto il decreto-legge n. 273 del 2004, sebbene miri a superare il ritardo del Governo italiano nel recepimento della direttiva 2003/87/CE, consente, sia pur con alcune

riserve, di avviare il sistema di scambio delle emissioni di anidride carbonica.

Il senatore TURRONI *(Verdi-U)* dichiara il voto contrario della propria parte politica.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche approvate, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3211

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «direttiva 2003/87/CE» *inserire le seguenti:* «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole : «per ciascun impianto o parte di esso che emette gas ad effetto serra».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «sessanta giorni».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2 , sostituire le parole: «almeno entro trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto» *con le seguenti* : «entro sessanta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Non possono emettere gas ad effetto serra gli impianti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata oltre i termini prescritti, nonchè gli impianti per i quali non sia stata accertata l'attuazione, da parte del gestore, delle misure idonee al controllo delle emissioni».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole «è rilasciata» aggiungere le seguenti: «previa effettuazione di controlli sulla conformità dell'impianto e verifica delle misure adottate dal gestore per il controllo emissioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 10 milioni , si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

1.8

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, VALLONE, LIGUORI

Al comma 4, dopo le parole: «è rilasciata» *inserire le seguenti:* «sentite le regioni».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato in caso di violazione delle normativa nazionale o comunitaria in materia di emissioni serra».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Il decreto di cui al comma 3, deve altresì prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive , ed in particolare esso deve prevedere:

a) che il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rila-

sciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso non può essere inferiore a 500 Euro;

b) che il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente».

1.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Il rilascio della autorizzazione alla emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso è condizionato alla verifica , da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le misure che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni , si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Alla Rubrica, sostituire la parola: «comma» *con la seguente:* «paragrafo».

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dichiarazione resa ai sensi del» *inserire le seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al».

2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dati richiesti» aggiungere le seguenti: «nonchè le sanzioni per omessa, incompleta o non veridica dichiarazione»

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni trasmesse dai gestori degli impianti devono essere messe a disposizione del pubblico al fine di consentire la formulazione di osservazioni prima dell'assegnazione delle relative quote . All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 5 milioni , si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* L'Autorità competente, sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale di cui al comma 1, provve ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate, pienamente accessibile al pubblico e contenente una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascun soggetto al quale siano state rilasciate al quale siano state trasferite quote di emissione, nonchè al fine di garantire che ogni autorizzazione, assegnazione o trasferimento sia compatibile con gli obblighi risultanti all'Italia dal protocollo di Kyoto. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2005-2007 , si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'autorità competente può richiedere, una sola volta, l'integrazione delle informazioni trasmesse con tutti gli elementi ritenuti necessari ovvero con specificazioni ulteriori ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, che devono essere forniti dal gestore entro quindici giorni, ai fini dell'assegnazione delle quote».

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La comunicazione di dati incompleti o non veridici determina la revoca delle quote assegnate nonché il divieto di emettere gas serra dal relativo impianto o parte di esso».

2.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 2** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Le specifiche previste dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica degli impianti, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE».

2.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 2** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

Art. 3.

3.1

VALLONE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, LIGUORI

Sopprimere il comma 2.

3.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il 31 marzo 2005, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 2 e delle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione europea, è aggiornato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni per il periodo 2005-2007 predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attivita produttive, e inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, anche al fine di assicurarne

la compatibilità con gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra assegnati all'Italia . Sono conseguentemente riaperti, per ulteriori trenta giorni, i termini per la formulazione di osservazioni da parte del pubblico in relazione al piano medesimo».

3.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire dalle parole: «fatti salvi» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso».

3.5

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, VALLONE, LIGUORI

Al comma 2, sostituire dalle parole: «fatti salvi» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso».

3.6

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, VALLONE, LIGUORI

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2» *inserire le seguenti:* «comunque nei limiti della quantità totale delle quote già previsti».

3.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali modifiche al piano sono messe a disposizione del pubblico, al fine di consentire la formulazione di osservazioni in merito».

3.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato entro il 30 giugno 2006 al fine di:

a) integrarlo con i dati e le informazioni di cui all'articolo 2 , nonchè con gli esiti dei relativi controlli e delle verifiche condotte secondo le linee guida comunitarie;

b) finalizzare le misure in esso comprese alla stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

b) promuovere ulteriormente l'utilizzo, da parte delle categorie di impianti di cui all'allegato I della Direttiva 2003/87/Ce , di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

c) promuovere, per gli impianti di produzione di energia elettrica, la diffusione di tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

3.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. I decreti di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche le necessarie verifiche sulle emissioni autorizzate e le quote assegnate, in base a quanto disposto dall'allegato V della direttiva 2003/87/CE.

2. In particolare la verifica assicura una analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto. Essa deve avvenire nella sede dell'impianto anche attraverso controlli a campione finalizzati a determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse con riferimento a ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. La verifica deve riguardare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore.

3. L'incaricato della verifica deve essere un soggetto pubblico specializzato e comunque indipendente rispetto al gestore dell'impianto

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2005 , si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

3.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'autorità competente assicura, sulla base delle linee guida comunitarie, lo svolgimento di controlli e verifiche sugli impianti oggetto della richiesta di autorizzazione, sulla conformità dei livelli di emissione autorizzati nonchè sulla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 2, disponendo la sospensione delle autorizzazioni o la revoca delle stesse in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni in atmosfera . All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

3.0.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'autorità nazionale competente di cui al comma 1, assicura la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni, fatti salvi i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/Ce, del 28 gennaio 2003, del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,35.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO e dai senatori BRUTTI, MALABARBA e GIULIANO.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 9,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ingegner Marco Staderini, e del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avvocato Vincenzo Mungari
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che l'ingegner Marco Staderini e l'avvocato Vincenzo Mungari sono accompagnati, rispettivamente, dal dottoer Luigi Marchione, Direttore generale dell'INPDAP, e dal dottor Maurizio Castro, Direttore generale dell'INAIL.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

L'ingegner Marco Staderini, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) e il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*.

L'avvocato Vincenzo Mungari, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Tiziano TREU (Margherita-DL-L'Ulivo), i deputati Pietro GASPERONI (DS-U), Lino DUILIO (MARGH-U), Emerenzio BARBIERI (UDC) e Francesco Maria AMORUSO, *presidente*

Intervengono quindi per integrare le relazioni dell'avvocato Mungari, presidente dell'INAIL, e dell'ingegner Marco Staderini, presidente dell'INPDAP, il dottor Maurizio Castro, Direttore generale dell'INAIL e il dottor Luigi Marchione, Direttore generale dell'INPDAP.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 10,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

394ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2866-B) ***Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri e Gamba, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo rilevando che non presenta, per quanto di competenza, profili meritevoli di osservazioni.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a formulare un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

(3150) ***Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha espresso un avviso favorevole sul disegno di legge in titolo a condizione di riformulare le clausole di copertura finanziaria con riferimento al nuovo bilancio triennale 2005-2007 e di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse necessarie dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria per il 2005. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione del provvedimento sussegua all'approvazione definitiva della legge finanziaria per l'anno 2004 e alla previa verifica della sussistenza delle disponibilità necessarie sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, nonché a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, le parole: "2005 e 2006", siano sostituite dalle seguenti: "2005, 2006 e 2007", che al secondo periodo del medesimo comma, le parole da: "utilizzo" a: "2004-2006,2, siano sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007," e che le parole: "per l'anno 2004,", siano sostituite dalle altre: "per l'anno 2005," e che, infine, al comma 2, la parola: "2006" sia sostituita dall'altra: "2007"».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

€ 3,84